

(1)

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTI IN MANIERA INDIFFERENZIATA, PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO CON PRODUZIONE DI CDR, SITO IN LOCALITA' CASONI DEL COMUNE DI CHIETI**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19<sup>o</sup> del mese di febbraio

tra


la **AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Spoltore alla via Montesecco n. 56/A (C.F. 91018080688 e P.IVA 01525450688), nella persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Massimo Sfamurri, che interviene non nel proprio interesse ma nell'interesse dei Comuni soci, fruitori del servizio, nel prosieguo indicata anche come la "Committente"

e

la **DECO S.p.A.**, con sede legale in Spoltore alla via Vomano n. 12, (C.F. 00601570757 e P.IVA 01253610685), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. Paolo Tracanna, nel prosieguo indicata anche come "DECO";

**PREMESSO**

- che la DECO S.p.A. è proprietaria di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani, finalizzato alla biostabilizzazione ed alla successiva raffinazione della frazione biostabilizzata con produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), sito in Comune di Chieti, località Casoni, autorizzato dall'autorità competente, Giunta Regionale d'Abruzzo, con provvedimento A.I.A. rilasciato in data 22.10.2009 con n. 145/146, nel prosieguo indicato come impianto TMB ovvero, più brevemente, come TMB;

- 
- che l'impianto TMB è impianto di recupero ai sensi dell'art. 183, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006;
  - che in forza dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 è vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani tal quali, essendo necessario il preventivo trattamento;
  - che in forza dell'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, ovvero l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
  - che a norma dell'art. 182 del medesimo D.Lgs. e del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, lo smaltimento in discarica costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti cui può farsi ricorso soltanto laddove l'autorità competente verifichi l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art. 181;
  - che a norma dello stesso art. 182:
    - a) i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero,
    - b) deve assicurarsi il loro smaltimento in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi e rispettare il principio di autosufficienza nell'ambito territoriale ottimale,
    - c) occorre utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
  - che anche per quanto riguarda l'attività di recupero dei rifiuti urbani indiffe-

- renziati, deve essere privilegiato il concetto di prossimità agli impianti (art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006);
- che il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con L.R. n. 45/2007 e s.m.i., ha individuato il TMB come impianto a servizio del bacino della provincia di Pescara;
  - che, in data 24.09.2012, è stata esperita da Ambiente S.p.A. la gara per l'affidamento dei *“servizi di trasbordo, trattamento dei rifiuti urbani (CER 20.03.01 e CER 20.03.03) prodotti dai Comuni soci di Ambiente S.p.A. e conferimento in discarica dei relativi sovvalli, realizzazione e gestione di centri di trasbordo”*;
  - che la suddetta gara è andata deserta;
  - che, nelle more della conclusione delle regolari procedure di evidenza pubblica già avviate da Ambiente S.p.A., al fine di garantire ai Comuni soci la prosecuzione del servizio per un periodo sufficiente ad evitare situazioni emergenziali, Ambiente S.p.A. ha affidato alla DECO il servizio di trasbordo, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, mediante la sottoscrizione del contratto di conferimento prot. n. 191 del 27.02.2013, valevole fino al 28.02.2014;
  - che l'art. 17 dell'intervenuta L.R. 36/2013 prevede che sino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (AGIR), i soggetti pubblici e privati esercenti attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;
  - che, con nota prot. n. RA/27858 del 30.01.2014, il Commissario Unico Straordinario, richiamato altresì l'art. 13 del Dl 150/2013 (cd. “Milleproroghe”) il quale, in deroga all'art. 34, c. 21, Dl 179/2012, permette che i servizi

attualmente espletati dal gestore o dai gestori già operanti possono essere assicurati dai medesimi fino al massimo al 31.12.2014 al fine di scongiurare disservizi e comunque non oltre la costituzione dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo;

- che il Consiglio di Amministrazione di Ambiente S.p.A., in data 10.02.2014, ha deliberato di chiedere all'attuale affidatario del servizio di trasbordo, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni Soci di Ambiente S.p.A. la disponibilità a proseguire il servizio alle attuali condizioni ovvero a condizioni migliorative, per un periodo non eccedente il 31.12.2014, ossia in linea con quanto prevede l'art. 13 del Dl 150/2013 citato;

- che la DECO, con nota prot. n. 13756/13-ROP del 11.12.2013, ha già applicato condizione economiche migliorative per lo svolgimento del servizio e non sussistono allo stato i presupposti economico-finanziari per una ulteriore riduzione tariffaria;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 - (*premesse*) - Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati al presente contratto: A) Copia dell'A.I.A. n. 145/146 del 22.10.2009; B) disciplinare tecnico; C) regolamento di conferimento diretto dei rifiuti; D) regolamento di conferimento al punto di trasbordo dei rifiuti.

art. 2 - (*oggetto*) - Il presente contratto ha per oggetto il conferimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati non intercettati dalla raccolta differenziata, per un quantitativo stimato pari a circa **110.000 tonnellate/anno**, prodotti nel terri-

torio dei Comuni soci di Ambiente S.p.A., nel prosieguo indicati come “Conferitori”, ai fini del trattamento e del recupero con produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), il tutto così come meglio descritto nell'allegato B).

2.1 - DECO si impegna a considerare e per quanto possibile ad accogliere, compatibilmente con la potenzialità autorizzata dell'impianto e la programmazione del conferimento dei rifiuti all'impianto, eventuali richieste di aumento del quantitativo sopra indicato, previa pattuizione con separato atto scritto, del relativo corrispettivo.

art. 3 - (*modalità esecutive*) - DECO si obbliga ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto in favore dei Comuni soci di Ambiente S.p.A., conformemente alle normative di cui in premessa, alle soluzioni di pianificazione individuate dalle competenti autorità, ove legittimamente applicabili all'impianto TMB, alle abilitazioni ed alle autorizzazioni di cui è in possesso, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto, del disciplinare tecnico e del regolamento allegati sub B, C e D nonché degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti.

3.1. - In particolare, DECO si obbliga a provvedere:

- al caricamento mediante trasbordo dei rifiuti dai mezzi ordinariamente utilizzati per la raccolta in mezzi di elevata capacità (solo per i Conferitori che usufruiscono del servizio di trasbordo e trasporto al TMB);
- al trasporto dei rifiuti dal punto di trasbordo più prossimo al territorio del Comune conferitore fino all'impianto TMB (solo per i Conferitori che usufruiscono del servizio di trasbordo e trasporto al TMB);
- al trattamento meccanico dei rifiuti;
- al trattamento di biostabilizzazione ed essiccazione;

- al trattamento di raffinazione del materiale trattato con produzione di CDR;
- al trasporto e smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche opportunamente autorizzate (quantità stimate in circa il 35% delle quantità in ingresso);
- al trasporto e recupero energetico del CDR presso impianti autorizzati o in co-combustione in impianti industriali (quantità stimate in circa il 40% delle quantità in ingresso).

3.2. – Il servizio di trasbordo e trasporto dei rifiuti al TMB si rende necessario al fine di razionalizzare i conferimenti al TMB, limitando in tal modo i tempi di attesa per lo scarico dei rifiuti e gli impatti sulla viabilità locale e sul territorio circostante l'impianto. Tale servizio è altresì finalizzato ad agevolare le attività dei gestori dei servizi di raccolta ed igiene urbana, consentendo loro di limitare le percorrenze con i mezzi di ridotta capacità, normalmente utilizzati per il prelievo dei rifiuti dai contenitori all'uopo adibiti, ed i tempi di attesa per lo scarico.

art. 4 – (*responsabilità e oneri del conferitore*) - I Comuni conferitori effettueranno il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel rispettivo territorio e raccolti attraverso i gestori del servizio pubblico locale indicati dai Comuni medesimi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato C o all'Allegato D. In mancanza, ed in ogni altro caso in cui il conferimento non sia conforme all'ordinamento vigente, esso sarà respinto e tutte le spese ed oneri consequenziali saranno posti a carico del Conferitore che ha violato l'ordinamento vigente.

4.1 – I Conferitori saranno inoltre direttamente responsabili per i danni a beni e/o a persone che dovessero derivare a DECO a causa del conferimento di ma-

teriale non consentito.

4.2 - I Conferitori si obbligano a tenere DECO manlevata e indenne per i danni diretti o indiretti causati a cose o persone durante la permanenza nelle pertinenze dell'impianto di DECO dei propri automezzi o degli automezzi da esso incaricati. Si precisa, a tal riguardo, che gli affidatari del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, qualora si avvalgano di mezzi di terzi per l'esecuzione del trasporto, risponderanno dell'osservanza di quanto stabilito dalle presenti disposizioni come di fatto proprio.

4.3 - È obbligo dei Conferitori di trasferire in capo agli eventuali nuovi gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti la piena conoscenza dei diritti e degli obblighi assunti con il presente atto.

art. 5 – (*durata del contratto*) – Il presente contratto avrà durata fino al 31.12.2014, a decorrere dal 1° marzo 2014.

art. 6 – (*limitazione, sospensione cessazione del servizio*) - In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di fruire degli impianti finali di recupero energetico del CDR o di smaltimento finale dei residui del trattamento, perché esauriti o per qualsiasi altro motivo dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà di DECO, ivi compreso il caso di scioperi del personale, DECO potrà limitare, sospendere e fare cessare il conferimento, con congruo preavviso o con formale disdetta, senza nessun diritto da parte dei Conferitori al risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo.

Resta fermo che il contratto potrà cessare prima della sua scadenza naturale, senza che ciò dia luogo a risarcimenti o a indennizzi a carico o a favore delle parti anche nei seguenti casi:

- venir meno, per qualunque causa non imputabile a DECO, delle autorizzazio-

ni di esercizio dell'impianto TMB;

- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di DECO;

art. 7 - *(corrispettivo)* – Per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il corrispettivo a favore di DECO è stabilito in **euro 129,00 (centoventinove/00)**, oltre contributo ambientale (ecoristoro) dovuto al Comune di Chieti sede di impianto ed ai Comuni confinanti ai sensi della D.G.R. 735 del 4.12.2009 e s.m.i. (base di calcolo attuale **euro 6,00**) ed IVA, per ogni tonnellata di rifiuto conferito all'impianto TMB.

Il corrispettivo è stato determinato anche tenendo conto dell'incidenza degli ulteriori oneri non destinati a DECO e costituiti dal tributo speciale di cui alla L. n. 549/95 che DECO è tenuta a versare alla Regione sede della discarica di recapito dei residui di lavorazione.

Per i Comuni che usufruiscono del servizio di trasbordo e trasporto all'impianto TMB, il corrispettivo a favore di DECO è stabilito in ulteriori **euro 13,54 (tredici/54) oltre IVA**, per tonnellata di rifiuto conferito al cancello del punto di trasbordo più prossimo al territorio comunale.

art 8 - *(fatturazione e pagamenti)* - DECO procederà alla fine di ogni mese ad emettere direttamente nei confronti dei Comuni conferitori la fattura relativa ai quantitativi conferiti al trattamento. Il pagamento dovrà avvenire da parte dei Comuni entro i sessanta giorni successivi alla data della fattura, preferibilmente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136. Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

8.1. - E' in diritto di DECO di sospendere l'accettazione dei rifiuti con effetto



immediato in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura mensile, qualora il Conferitore, decorso il termine di cui sopra, non provveda al pagamento entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della raccomandata a.r. con la quale DECO manifesti la volontà di avvalersi del diritto di sospendere l'accettazione dei rifiuti. La suddetta sospensione del servizio darà comunque diritto alla DECO ad avviare le procedure di legge per il recupero dei crediti e per il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla stessa, per inadempienza contrattuale.

art 9 - (*adeguamenti e revisione del corrispettivo*) – Qualora i costi relativi all'avvio al recupero energetico del CDR ed allo smaltimento dei residui di lavorazione dovessero aumentare per ragioni imprevedibili, anche a causa dell'indisponibilità a riceverli da parte degli impianti e delle discariche più vicini all'impianto TMB, è facoltà di DECO sottoporre ai Conferitori, unitamente alla documentazione comprovante il suddetto aumento dei costi, le conseguenti variazioni in aumento del corrispettivo.

Entro i successivi trenta giorni, i Conferitori che non accettino la variazione potranno recedere anticipatamente dal contratto, dandone avviso a mezzo di raccomandata a.r.. In tal caso DECO è comunque obbligata ad assicurare il servizio a corrispettivo invariato per il tempo massimo di un mese dalla comunicazione di variazione. Qualora la volontà di recesso non venga manifestata entro il termine che precede, la variazione si intenderà accettata.

9.1. – Il corrispettivo di cui all'art. 7 sarà altresì adeguato a seguito della variazione o della diversa determinazione da parte delle autorità competenti, in aumento o in diminuzione, degli oneri non destinati a DECO di cui allo stesso art. 7, ovvero in funzione degli eventuali ulteriori oneri che per legge o provvedi-

mento amministrativo dovessero andare a gravare sulle attività oggetto del presente contratto. L'aumento del corrispettivo dovuto all'aumento degli oneri qui considerati non conferisce ai Conferitori il diritto di recedere dal contratto.

art. 10 – (*verifica dei livelli dei servizi*) - Si richiamano espressamente le prescrizioni e le verifiche previste al riguardo dall'A.I.A. n. 145/146 del 22.10.2009.

art. 11 - (*subaffidamenti*) - Fatte salve le prestazioni relative ai trasporti ed al conferimento del CDR e degli scarti prodotti durante le lavorazioni dell'impianto TMB, e fermi restando gli obblighi di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è vietata la cessione a terzi delle attività di cui al presente contratto, se non nei limiti ed alle condizioni di cui alle normative vigenti.

art. 12 – (*risoluzione del contratto*) - Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:

- il fallimento di DECO o la sopravvenuta carenza dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- il grave inadempimento delle obbligazioni assunte da DECO con il presente contratto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato pagamento da parte del Conferitore di due fatture mensili consecutive, ovvero il mancato pagamento anche di una sola fattura protrattosi per più di due mesi. In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora il Conferitore non provveda al pagamento di tutti gli importi dovuti entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della raccomandata a.r. con la quale DECO comunicherà di volersi avvalere della presente clausola di risoluzione espressa.

La risoluzione del contratto nei confronti di uno o più Conferitori inadempienti

non determina la risoluzione del contratto nei confronti dei Conferitori adempienti.

art. 13 - (*personale e provvidenze*) – DECO è tenuta ad osservare nei riguardi del personale tutte le norme vigenti ed in particolare quelle dei contratti di categoria, quelle in materia previdenziale ed assicurativa e quelle in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

art. 14 - (*registrazione e spese*) - Le spese e gli oneri fiscali del presente atto sono a carico di DECO, in caso di registrazione.

art. 15 - (*esecutività del contratto*) – Il presente contratto impegnerà i Comuni soci di Ambiente S.p.A. non appena gli stessi provvederanno ad esprimere la loro formale adesione al presente contratto ed ai relativi allegati, recapitando sia ad Ambiente S.p.A. che alla DECO S.p.A. una copia del contratto e dei suoi allegati, debitamente sottoscritti per ratifica, unitamente al corrispondente atto di impegno di spesa per l'intero periodo contrattuale.

In alternativa, la ratifica potrà avvenire con separato atto di espressa dichiarazione dell'Ente, nel quale siano richiamati gli estremi identificativi del contratto che ne costituirà allegato.

In mancanza, decorsi 15 giorni dalla stipula del presente contratto, i servizi eventualmente in essere in virtù dei precedenti rapporti contrattuali più volte prorogati saranno immediatamente sospesi nei confronti dei Comuni non aderenti.

All'atto della ratifica i Conferitori dovranno dichiarare se intendano o meno avvalersi dei servizi di trasbordo e trasporto.

art. 16 - (*tracciabilità dei flussi finanziari*) - DECO assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L.

13.8.2010 n. 136. A tal fine, dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati per l'accredito dei corrispettivi previsti dal presente contratto saranno comunicati direttamente ai singoli Conferitori con l'invio del modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, unitamente alle generalità delle persone delegate ad operare sui conti.

La Committente dichiara che il numero CIG corrispondente al presente contratto rilasciato dall'AVCP è il seguente: \_\_\_\_\_

Art. 17 - (*controversie*) - Per la risoluzione di qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, sarà adito il giudice naturale competente per legge, a meno che le parti interessate non stipulino apposita clausola compromissoria per il deferimento della decisione ad arbitri.

AMBIENTE S.p.A. 

DECO S.p.A. 

Si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 4 (*responsabilità e oneri del conferitore*); art. 6 (*limitazione, sospensione cessazione del servizio*); art. 7 (*corrispettivo*); art. 8 (*fatturazione e pagamenti*); art. 9 (*adeguamenti e revisione del corrispettivo*); art. 12 (*risoluzione del contratto*).

AMBIENTE S.p.A. 

DECO S.p.A. 